



ALLEGATO A alla Dgr n. 1307 del 23 luglio 2013

a) Precisazione al punto 4 dell'allegato tecnico alla DGR n.320/2013

Relativamente a quando afferma che:

*“Questo sistema di gestione delle prestazioni di controllo va adottato da tutti gli erogatori e rientra nella logica della **presa in carico del paziente**, che viene così esonerato dall'effettuare di persona la prenotazione delle diverse prestazioni, attività demandata in toto all'organizzazione aziendale”*

Si precisa quanto segue:

“Relativamente al medico specialista, l'indicazione di “presa in carico” deve essere intesa come presa in carico “clinica” dello specialista relativamente alla risoluzione di un problema (quesito diagnostico/prognostico o necessità trattamento) relativo alla propria specialità e il medico non può essere obbligato ad effettuare la prenotazione che va demandata alla organizzazione aziendale. Qualora lo specialista, nel corso della propria visita/prestazione ravvisi la necessità di risolvere quesiti diagnostici/prognostici e/o trattamenti di altre specialità non è obbligato alla prescrizione delle relative visite/prestazioni che vengono demandate al MMG/PLS ad eccezione di quando siano presenti specifici percorsi diagnostico terapeutici adottati dalla azienda con provvedimenti formali.”

b) Precisazione al punto 6.5 dell'allegato tecnico alla DGR n.320/2013

Relativamente a quando si afferma che:

“È facoltà del Direttore Generale ridurre o sospendere l'attività in regime di libera professione intramoenia anche a scopo di convogliare risorse, spazi ed attrezzature verso l'attività istituzionale ai fini di mantenere il rispetto dei tempi di attesa.”

Si precisa quanto segue :

“Tale indicazione non deve essere intesa come possibilità di limitare in ogni caso il diritto riconosciuto dalla vigente normativa legislativa e contrattuale ai dirigenti medici e sanitari di esercitare l'attività libero professionale intramuraria, bensì ravvisa la necessità che la stessa, nel caso che la prestazione richieda attrezzature di particolare complessità tecnologica (si pensi in particolare a RMN o TAC), sia consentita con modalità e orari compatibili con lo svolgimento della attività istituzionale. Pertanto nell'ipotesi di ampliamento dell'attività istituzionale finalizzata ad erogare queste specifiche prestazioni potrebbe essere richiesto al professionista di spostare l'attività libero professionale in orari diversi da quelli precedentemente consentiti e/o concordati”.